



Convenzione Centro antiviolenza "Donna Eleonora"

“Programma di interventi contro la violenza di genere”

**Convenzione tra
Regione Autonoma della Sardegna – Direzione
generale delle Politiche sociali – Servizio Politiche
della famiglia e dell’inclusione sociale
E
Comune di Oristano**

**per la realizzazione degli interventi programmati a valere
sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 40/8 del 4.08.2020 e
sui Fondi statali (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)
assegnati con DGR n. 41/34 del 7.08.2020**



Convenzione Centro antiviolenza "Donna Eleonora"

L'anno 2020

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale delle politiche sociali – Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale, CF 80002870923, nella persona del Dott. Giovanni Deiana, Direttore del Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale, ai sensi dell'art. 30 co. 4 L.R. 31/98 e s.m.i., di seguito "Regione"

E

La Dott.ssa Maria Rimedia Chergia in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla persona e cittadinanza del Comune di Oristano con sede in Piazza Eleonora 44, Oristano - P.IVA/CF 00052090958, di seguito "Beneficiario"

(La Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale delle politiche sociali – Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale, e il Beneficiario verranno in seguito definite "Le Parti")

Visto quanto di seguito riportato:

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014;
- Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014 "Ripartizione delle risorse relative al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" 2013-2014 che provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, e, all'art. 3 comma 4, dispone la definizione dei requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere da sancire in sede di Conferenza unificata;
- Intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) e relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle Case rifugio;
- Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla "costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione di misure multilivello [...] che permettano l'individuazione del percorso di emancipazione/liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della



Convenzione Centro antiviolenza "Donna Eleonora"

donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea" e che contiene, tra le altre finalità, quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari opportunità, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 novembre 2017; stabilisce per un triennio le linee strategiche, gli obiettivi e le priorità italiane rispetto al tema della violenza maschile contro le donne, in attuazione della Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso e teso a riflettere le prospettive e le esigenze di tutti gli attori coinvolti, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate, responsabilizzando tutti coloro che saranno chiamati a darvi attuazione;
- Legge regionale 7 agosto 2007, n. 8, Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza;
- Legge regionale 12 settembre 2013, n. 26, Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di Centri antiviolenza e Case di accoglienza per le donne vittime di violenza).

Premesso che:

- con la DGR n. 40/8 del 4.08.2020 sono state programmate le risorse regionali per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. (L.R. 7 agosto 2007, n. 8);
- con la DGR n. 41/34 del 7.08.2020 sono state programmate le risorse statali del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui al D.P.C.M. 4 dicembre 2019, allegati tab. 1 e tab. 2, ex art. 5-bis, L. n. 119/2013) e riprogrammate le risorse statali di cui ai D.P.C.M. precedenti;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula in modalità elettronica, con sottoscrizione digitale, quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO della CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il rapporto fra le Parti e fissa le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi che fanno capo al Comune di Oristano in qualità di Beneficiario delle risorse di cui alle DDGR citate in premessa.
2. Gli interventi di cui alla presente convenzione concernono attività di ospitalità in emergenza, ospitalità in Casa di accoglienza, consulenza, ascolto e sostegno, presa in carico integrata delle donne vittime di violenza, in relazione alle attività e ai servizi di competenza del Centro antiviolenza /della Casa di accoglienza descritti nella seguente tabella :



Convenzione Centro antiviolenza "Donna Eleonora"

Intervento	Annualità di finanziamento	Importo finanziato €	Codice CUP	Fonte di finanziamento
Centro antiviolenza "Donna Eleonora"	2019	35.148,08	E16G20000470001	Assegnazioni statali (DPCM 04.12.2019 – DGR 41/34 del 7.08.2020)
Centro antiviolenza "Donna Eleonora"	2018	27.260,09	E16G20000490001	Assegnazioni statali (DPCM 09.11.2018 – DGR 41/34 del 7.08.2020)
Casa di accoglienza "Donna Eleonora"	2019	43.361,69	E16G20000480001	Assegnazioni statali (DPCM 04.12.2019 – DGR 41/34 del 7.08.2020)
Casa di accoglienza "Donna Eleonora"	2018	31.905,16	E16G20000500001	Assegnazioni statali (DPCM 09.11.2018 – DGR 41/34 del 7.08.2020)
Centro antiviolenza "Donna Eleonora"	2020	40.000,00	E16G20000510002	Fondi regionali (L.R. 7.08.2007, n. 8 – DGR 40/8 del 4.08.2020)
Casa di accoglienza "Donna Eleonora"	2020	140.000,00	E16G20000520002	Fondi regionali (L.R. 7.08.2007, n. 8 – DGR 40/8 del 4.08.2020)
Importo complessivo €		317.675,02		

ARTICOLO 2

UTILIZZO delle RISORSE e SPESE AMMISSIBILI

1. Il Beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme concesse solo ed esclusivamente per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

2. Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti voci di spesa (IVA inclusa, purché non sia in alcun modo detraibile o recuperabile):

a) SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Personale dipendente:



Convenzione Centro antiviolenza "Donna Eleonora"

- spese per la retribuzione del personale che opera nelle strutture, compresi oneri contributivi;
- spese per la partecipazione ad attività formative e informative;
- rimborsi spese per missioni effettuate per l'attività del Beneficiario e rispondenti a finalità statutarie:
 - viaggio, ovvero costo per l'utilizzo dei mezzi pubblici documentato dai relativi titoli di viaggio, o uso del mezzo proprio, sino ad 1/5 del prezzo della benzina per km di percorrenza; la spesa per noleggio auto è consentita solo in occasione di missioni effettuate da più persone e solo se l'importo complessivo risulta inferiore o al più uguale a quello che si sarebbe sostenuto con l'uso dei mezzi pubblici.
 - Vitto e alloggio: da rimborsarsi in base ai criteri applicati al personale regionale.

Personale non dipendente:

- Volontarie: l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari. Alle volontarie potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata dall'Associazione di appartenenza (comprese eventuali spese di viaggio) purché accompagnate da documenti fiscalmente validi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Rientra in tale voce di spesa anche la copertura dei costi assicurativi per le volontarie.
- consulenze e collaborazioni: retribuzioni e oneri per l'acquisizione di consulenze specialistiche riferite alle attività dei Centri e delle Case di accoglienza. In questa voce potrà essere compreso solo il costo del personale non dipendente da enti pubblici. Le spese dovranno essere documentate dalle relative parcelle/ ricevute/ fatture e documenti correlati e dai contratti di riferimento.

b) SPESE DI AMMINISTRAZIONE

- Spese sostenute per la locazione delle sedi dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza: da comprovarsi con le relative ricevute e i contratti di riferimento;
- spese per la manutenzione ordinaria degli immobili, spese di manutenzione ordinaria impianti tecnologici (dettagliare spesa e tipologia di impianto) da comprovarsi con le relative ricevute;
- acquisto cancelleria e altro materiale di consumo, servizi e valori postali, acquisto attrezzature: da comprovarsi tramite apposite ricevute o fatture quietanzate;
- pulizia locali, spese condominiali, utenze: da comprovarsi con le relative ricevute (o bollette debitamente quietanzate);
- assicurazioni immobili, responsabilità civile.

L'eventuale pagamento tramite addebito su conto corrente dovrà essere documentato da copia dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulta l'avvenuta operazione.

c) SPESE DI OSPITALITÀ

In questa voce di spesa rientrano solo i costi relativi all'ospitalità per le donne vittime di violenza e i/le loro figli/e minori: acquisto vestiti, pasti e generi alimentari, altri generi di prima necessità, trasporti (compreso il servizio di trasporto diurno per trasportare in sicurezza le donne che non possano raggiungere la Casa in altro modo. Le spese dovranno essere adeguatamente documentate con giustificativi a norma di legge.

d) ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO, RETTE ASILO/SCUOLA MATERNA



Convenzione Centro antiviolenza "Donna Eleonora"

e) SPESE PER INIZIATIVE

spese per organizzazione eventi/iniziativa pubblici, spese per la sensibilizzazione nelle scuole, spese per la realizzazione di materiale informativo/divulgativo.

3. Ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese, come sopra descritte, dovranno essere:

- a) verificabili in base ad un metodo che consenta il controllo durante le operazioni di accertamento di natura tecnica, amministrativa e contabile disposte dal competente Servizio della Regione, in ordine alla corretta attuazione degli interventi;
- b) comprovate da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente e comunque riferibili esclusivamente all'intervento finanziato;
- c) sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.

4. Resta espressamente convenuto che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo concesso, per qualsiasi motivo determinato, sarà a carico del Beneficiario che provvederà alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

5. Nei casi in cui il beneficiario gestisca sia il Centro Antiviolenza che la Casa di accoglienza, le rendicontazioni del Centro e della Casa devono essere separate, anche nel caso di spese comuni alla Casa e al Centro (p.e. quelle del personale), che devono comunque essere chiaramente individuate e distinte.

ARTICOLO 3

SPESE NON AMMISSIBILI

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, comunque non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a) spese di personale per retribuzione, a qualunque titolo, di dipendenti pubblici;
 - b) spese retribuzione attività di volontariato;
 - c) spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
 - d) acquisto di veicoli, beni immobili e terreni; in generale, spese di investimento;
 - e) l'ammontare dell'IVA, -a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile-, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
 - f) spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, attività in favore di terzi;
 - g) tutte le spese valutate incompatibili coll'attività istituzionale come da Statuto e Atto costitutivo dell'Ente gestore;
 - h) ogni altra spesa non adeguatamente motivata, documentata e quietanzata

ARTICOLO 4

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario dell'intervento assume la competenza e la responsabilità esclusiva in ordine alla realizzazione dell'oggetto della presente convenzione, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

2. Il Beneficiario deve adoperarsi per ottenere tutti gli accreditamenti e le autorizzazioni di legge; deve garantire il possesso degli standard previsti dall'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di



Convenzione Centro antiviolenza "Donna Eleonora"

Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) e relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

3. Il Beneficiario, qualora affidi l'attuazione degli interventi a soggetti terzi, è tenuto a dare immediata comunicazione al Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale delle modalità di selezione effettuate e degli avvenuti affidamenti.

4. Il Beneficiario dovrà fornire tempestivamente e secondo le richieste avanzate dalla Regione ogni informazione relativa alla propria attività, utile al monitoraggio e alla verifica sull'attuazione dell'intervento, ad eccezione di quelle che non possono essere date ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

5. Il Beneficiario si impegna:

- a. ad utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente per l'esecuzione degli interventi di cui alla DDGR citate in premessa;
- b. a presentare la rendicontazione delle attività finanziate, consistente nella relazione sull'attività svolta e nell'elenco dettagliato delle spese sostenute;
- c. a restituire le eventuali somme non utilizzate o, in alternativa, a richiedere l'autorizzazione al loro utilizzo con apposita istanza da trasmettere al Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale Direzione generale delle Politiche sociali dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
- d. a conservare gli originali dei documenti giustificativi di spesa, dei relativi documenti giustificativi di pagamento delle spese effettuate in grado di provare l'avvenuto pagamento, nonché tutta la documentazione di riferimento (contratti ecc.), per un periodo pari a quello previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione dei documenti, a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa; devono inoltre permetterne la consultazione, per gli accertamenti e le verifiche, su richiesta del competente Servizio della Direzione generale delle politiche sociali. In tali occasioni, sono altresì tenuti a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.
- e. a non utilizzare le fatture e gli altri documenti di spesa inseriti nel rendiconto per l'ottenimento di altri contributi (duplicazione del finanziamento);

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

1. La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale provvederà all'erogazione del finanziamento in favore del Beneficiario in un'unica soluzione.

2. Il Beneficiario delega inoltre il Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale a richiedere per proprio conto il CUP di progetto, ai sensi della normativa vigente (Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante *"Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione"* e in particolare l'articolo 11 - *Codice unico di progetto investimenti pubblici* - dispone che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del primo gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE).



Convenzione Centro antiviolenza "Donna Eleonora"

ARTICOLO 6

DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione, dopo la sottoscrizione, è efficace, ai sensi l'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e dell'art. 58 della L.R. 11/2006, dalla registrazione contabile del relativo impegno e fino alla conclusione delle attività, che devono essere rendicontate entro il 31 dicembre 2021.

2. Resta convenuto che, indipendentemente dai fatti imputati al Beneficiario, è facoltà della Regione, scaduto il termine di durata della convenzione, dichiararla priva di effetti provvedendo al recupero delle somme erogate non utilizzate.

ARTICOLO 7

NORMATIVA SULLA PRIVACY

1. I soggetti che a diverso titolo tratteranno i dati personali per le finalità disciplinate dalla presente convenzione, si impegnano ad operare nel pieno rispetto dei principi sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 – "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

ARTICOLO 8

REVOCA DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI FINANZIAMENTI

1. La Regione si riserva la facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della convenzione medesima, quanto in ordine a norme di legge, regolamenti, disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione.

2. È inoltre facoltà della Regione esercitare il potere di revoca sul singolo finanziamento concesso ove il Beneficiario, per imperizia comprovata, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi. A tale fine potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto dei tempi indicati nei cronoprogrammi procedurali e finanziari allegati al presente atto.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E OBBLIGHI PREVISTI DAL DPR 602/73

1. Il Beneficiario si impegna ad adottare un sistema contabile distinto ovvero un'adeguata codificazione contabile al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.

2. Il Beneficiario si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato e a rispettare la normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" Legge 136/2010 e s.m.i.

3. Il conto corrente di seguito indicato e sul quale dovrà essere accreditato il/i finanziamento/i appartiene a:
TESORERIA UNICA PRESSO BANCA DI ITALIA

codice IBAN: IT04B0100003245523300064713



Convenzione Centro antiviolenza "Donna Eleonora"

4. Il Beneficiario è obbligato a verificare negli atti di liquidazione di propria competenza l'assenza di impedimenti nei confronti del fisco, nei casi disciplinati dal Decreto n. 40 del 18/01/2008 del MEF recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 10

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Beneficiario e la Regione Sardegna dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa.
2. Il Beneficiario non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi (90 giorni dalla notifica).
3. Le Parti attribuiscono al Foro di Cagliari la competenza esclusiva a conoscere delle eventuali controversie giudiziarie nascenti dalla presente convenzione.

ARTICOLO 11

RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGI VIGENTI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni nazionali, regionali e comunitarie in materia che, anche se non allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dott. Giovanni Deiana

(Firmato digitalmente)

Per il Beneficiario

Dott.ssa Maria Rimedia Chergia

(Firmato digitalmente)